



## CONVENZIONE QUADRO

### TRA

**l'Università degli Studi di Messina** (in seguito denominata solo "Università"), con sede in Messina, Piazza Pugliatti 1, C.F. 80004070837 Partita I.V.A. 00724160833, in persona del Suo legale rappresentante, il Magnifico Rettore *pro-tempore*, Prof. Pietro Navarra, nato a Messina il 30 agosto 1968, domiciliato per la carica al Rettorato P.zza Pugliatti, 1, Messina,

### E

**l'Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario** (in seguito denominato solo E.R.S.U.), sede di Messina, in Via Ghibellina n. 146, in persona del Suo legale rappresentante *pro-tempore*, il Presidente Dott. Fabio D'Amore, nato a Messina, l'8.11.1965 e domiciliato presso la sede dell'Ente,

### PREMESSO CHE

- l'Università ha tra i propri scopi istituzionali, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto, l'offerta, in spirito di leale cooperazione, alle istituzioni pubbliche e private, di ogni supporto utile ad un ottimale esercizio delle loro funzioni, al fine del miglioramento della qualità della vita e dello sviluppo occupazionale culturale e sociale in genere della collettività;
  - l'E.R.S.U. ha più volte manifestato all'Università, in occasione di incontri formali intervenuti di recente tra le parti, l'esigenza di poter usufruire, per il pieno conseguimento dei suoi fini istituzionali, dell'assegnazione in comando di personale universitario nonché di un supporto per l'espletamento dei propri servizi;
- che, in tale ottica, appare pienamente rispondente e conducente all'interesse pubblico perseguito da entrambi le parti – quale il progresso culturale, economico e sociale - porre in essere un rapporto di collaborazione volto al soddisfacimento delle richieste dell'E.R.S.U., previa formalizzazione delle stesse in maniera puntuale e specifica nei confronti dell'Università;

## ***TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO***

si conviene e stipula la seguente Convenzione

### **Art. 1**

#### **Oggetto**

1. La presente convenzione stabilisce i principi generali che regolano la collaborazione tra i due enti per le finalità come meglio specificate ai successivi articoli 2 e 3.

### **Art. 2**

#### **Assegnazione in comando personale universitario**

1. L'assegnazione temporanea in comando di personale universitario presso l'E.R.S.U. avverrà, sulla scorta delle esigenze che verranno rappresentate, con provvedimento del Direttore Generale dell'Università con il quale, previo assenso del personale interessato, verrà precisata la durata del rapporto nonché la collocazione organica del personale medesimo presso l'Ente utilizzatore.

2. Per tutta la durata del comando il dipendente resta giuridicamente nei ruoli dell'Università, mentre il rapporto di subordinazione che si instaura con l'E.R.S.U. attiene soltanto il suo impiego funzionale nell'ambito dell'assetto organizzativo di quest'ultimo.

3. In relazione al duplice rapporto di subordinazione giuridico e funzionale il primo, funzionale ed organizzativo l'altro, le parti restano titolari dei diritti e poteri di cui ai rispettivi rapporti giuridici.

4. In relazione alla posizione di lavoro che il dipendente comandato andrà a ricoprire all'interno dell'E.R.S.U., quest'ultimo ha la facoltà di conferire al dipendente ogni ulteriore incarico con essa compatibile e senza oneri a carico dell'Università. Il dipendente potrà essere autorizzato ad effettuare prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro dal Dirigente della struttura presso la quale opera.

5. Qualora durante il periodo di servizio in posizione di comando il dipendente universitario si renda responsabile di un comportamento tale da non escludere la possibilità dell'avvio di un procedimento disciplinare, competente in merito sarà l'Università, la quale rimane, inoltre, competente per quel che riguarda l'adozione di provvedimenti di sospensione cautelare facoltativa ed obbligatoria, disposta ai sensi della normativa vigente.

6. La competenza ai fini sia della valutazione/performance individuale e sia della P.E.O. del dipendente universitario comandato, rimane in capo all'Università, sentito il Dirigente della struttura dell'E.R.S.U. presso la quale opera.

7. Per le attività che il dipendente comandato andrà a svolgere, il preposto, il dirigente, il datore di lavoro, nonché le altre figure previste espressamente dall'art. 2 del D. Lgs. n. 81/2008 e

s.m.i., si identificano in quelle dell'E.R.S.U. e devono essere comunicate al dipendente prima dell'inizio delle attività stesse. Sono, altresì, a suo carico tutti gli obblighi e oneri di cui al suindicato D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i..

8. Gli obblighi inerenti alle comunicazioni di eventuali infortuni presso INAIL/Questura sono a carico dell'E.R.S.U. nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa vigente in materia. Le suindicate comunicazioni devono essere prontamente portate a conoscenza dell'Università.

9. Il trattamento economico annuo in atto, il trattamento accessorio e gli oneri contributivi saranno corrisposti dagli uffici dell'Università sulla scorta delle comunicazioni ricevute dall'E.R.S.U., il quale dovrà provvedere al relativo rimborso.

### **Art. 3**

#### **Attività di supporto**

1. L'Università si impegna a fornire all'E.R.S.U. un supporto sia ai servizi informatici – mediante la realizzazione di software, piattaforme e applicativi vari – sia ai servizi di comunicazione, mediante la promozione (secondo modalità che potranno essere di volta in volta concordate) delle varie attività poste in essere dall'Ente.

2. Per tale supporto (sia ai servizi informatici che ai servizi di comunicazione) l'E.R.S.U. rimborserà all'Università le spese generali sostenute (comprendenti del costo opportunità). A tal fine verranno redatti dal personale dell'Università che svolgerà le relative attività (su incarico del Direttore Generale) dei report informativi, dettagliati ed analitici.

### **Art. 4**

#### **Durata e recesso**

1. La presente Convenzione ha la durata di tre anni e può essere rinnovata con le stesse modalità e formalità previste per la sua sottoscrizione. Ciascuna delle parti potrà, comunque, recedere mediante preavviso da comunicarsi almeno trenta giorni prima mediante PEC.

### **Art. 5**

#### **Sottoscrizione e registrazione**

1. La presente convenzione verrà sottoscritta, con firma digitale, secondo le modalità previste dal Codice dell'Amministrazione Digitale per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, relativamente all'invio di documenti in formato digitale attraverso l'utilizzazione della casella PEC, e sarà registrata solo in caso d'uso, ai sensi del DPR 131 del 26/04/1986.

2. Le spese di registrazione saranno poste a carico della parte richiedente.

**Art. 6**

**Foro competente**

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere, le parti, congiuntamente, eleggono competente il Foro di Messina.

Il Rettore dell'Università  
Prof. Pietro Navarra

Il Presidente dell'E.R.S.U.  
Dott. Fabio D'Amore

---

---